

Athos e Giuseppe Carrara



la costituzione
della repubblica italiana
spiegata a ragazzi e oltre

Partendo da un “invito” a

“La Costituzione della Repubblica Italiana”

mio padre, Athos, offre allo studente, e non solo, con un linguaggio semplice, l'opportunità di poter conoscere questo importante documento.

Non è facile riuscire ad accostare il giovane alla “COSTITUZIONE”, (e potendo l'extracomunitario) ma trattandosi di un argomento fondamentale per quello che continuerà a regolare la vita politica, sociale ed economica della nostra nazione non possiamo esimerci dalla sua conoscenza.

La formulazione della Costituzione è stata realizzata “a settori” che l'autore ha diviso in capitoli con titoli che danno il senso di “cosa stiamo parlando”

La nostra Costituzione viene proclamata il 27 dicembre 1947 (e questo “invito” è del febbraio 1973) per cui molte frasi e riferimenti possono risultare inadeguati a chi è nato in tempi recenti, ma essa regola e regolerà anche in futuro, pur con le dovute variazioni che non stravolgano i contenuti base, la vita del cittadino, per cui è opportuno prenderne visione e comprenderne lo spirito e le caratteristiche legislative. C'è, inoltre, da notare che essa è stata promulgata successivamente al periodo bellico che ha visto l'Italia alleata e contrapposta a nazioni europee per cui riuscire a porre la nostra nazione al riparo del ripetersi di errori ed orrori trascorsi non è stato facile.

Giuseppe Carrara

L'AUTORE PORGE LA SUA OPERA () CON UN*

“INVITO”

Ti invito a compiere un bel viaggio per conoscere meglio l'Italia.

Non è un viaggio costoso e nemmeno faticoso. Lo compiremo insieme, sotto la guida del tuo insegnante, senza muoverci dalla nostra dimora, e sarà uno dei viaggi più utili.

*È un viaggio attraverso gli articoli della **Costituzione della Repubblica Italiana**, che già conosci, ma diciamo che la conosci di vista, e d'un amico non puoi dire di conoscerlo bene quando lo conosci soltanto di vista.*

Lo riconoscerai quando ne avrai visitato la casa, conosciuti i parenti, ricevute le sue confidenze che te ne avranno rivelato le abitudini e i sentimenti.

Così è per la Costituzione che, essendo a fondamento delle leggi e dell'ordinamento sociale dell'Italia, ci permette di conoscere meglio la civiltà, gli usi e costumi del popolo di cui facciamo parte,

D'un amico senti dire che è di «sana costituzione» quando si presenta florido, vivace lieto: è come dire che è costruito bene e possiede le doti che occorrono per affrontare con sicurezza il bel viaggio della vita.

Anche gli stati e le nazioni possono avere una Costituzione più o meno sana. Non possono essere sane e capaci di sviluppare sanamente la vita del loro popolo le Costituzioni concesse per grazia sovrana, come il primo Statuto del Regno d'Italia, concesso dal Re Carlo Alberto e perciò chiamato Albertino, e che è rimasto a regolare la vita italiana fino alla promulgazione dell'attuale Costituzione.

Ciò che è dato per concessione non riflette le reali necessità d' un popolo, ma misura soltanto il grado di benevolenza, d'interesse e di calcolo del sovrano per mantenere il potere.

Altre Costituzioni non sane possono essere quelle che si danno i popoli ancora soggetti allo straniero o a una dittatura, dove non è possibile esprimere la libera volontà del popolo, oppure quei popoli nuovi che appena ottenuta la libertà necessitano d'un ordinamento politico, ma non hanno ancora la capacità di darselo.

La nostra Costituzione Repubblicana è invece una Costituzione sana perché se l'è liberamente data il popolo italiano ed è frutto della sua antica civiltà: è infatti una delle Costituzioni più civili e progredite del mondo.

Te ne renderai conto disponendoti a conoscerla con amore, come con amore ti è stata donata.

Athos Carrara

(*) estratto dal testo coedito dalle "Editrici Massimo e Nicola Milano" nel febbraio 1973. Collana "Il Cittadino".

IL LAVORO

(Articoli 1-4)

L'Italia è una *Repubblica democratica*, nella quale il popolo è sovrano, perché è il popolo che liberamente si sceglie le sue leggi e si governa.

Il popolo italiano ha acquistato questo diritto pagandolo con tanto dolore e tanto sacrificio, ma ora deve continuare a guadagnarlo e meritarlo, e a meritarsi la sua pace e la sua prosperità, con le opere del suo ingegno e del suo lavoro: la sua sicurezza è fondata sul lavoro pacifico e concorde di tutti i cittadini.

Per questo tutti i cittadini sono riconosciuti uguali nella loro grande dignità di uomini, dotati d'un'anima intelligente e d'una libera coscienza, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di classe, di meriti.

A tutti sono assicurati lo stesso rispetto e la stessa protezione, e qualunque cosa essi facciano è lodevole quando è buona e utile. Un popolo civile ha bisogno della collaborazione di tutti, dai più umili lavoratori a coloro che hanno le più alte responsabilità, mentre è più meritevole chi più sapientemente e coscienziosamente compie il suo dovere, anche se il suo è un umile dovere. Ma nessuno può godere di privilegi particolari, che offenderebbero la dignità degli altri cittadini.

E poiché nessuno da solo può manifestare completamente le sue doti e rendere utile il suo valore, è bene che i cittadini abbiano la libertà di unirsi in associazioni e partiti politici, per meglio compiere i loro doveri di solidarietà e scambiarsi i doni personali.

Ma non potrebbe essere libero di decidere e di dedicarsi al bene di tutti chi fosse lasciato nell'ignoranza e nella miseria, perciò la Repubblica Italiana deve adoperarsi perché tutti possano ottenere l'istruzione necessaria e abbiano la possibilità di guadagnare con il proprio lavoro quanto occorre per non sentirsi umiliati nella loro dignità personale. Coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di salute e di capacità necessarie, intendessero vivere senza lavorare e senza rendersi utili, creerebbero un freno allo sviluppo di un popolo come l'italiano che ha saputo diventare libero e prospero per la sapiente operosità dei suoi cittadini.

Nessun italiano può sentirsi estraneo alle sorti della sua patria: ciascuno di noi è un costruttore del bene comune, con il lavoro, lo studio, la scienza, l'arte, le opere dello spirito.

Il *diritto al lavoro* è sacro, e ciascuno deve potere scegliere il lavoro che più gli piace, perché è soltanto quando il lavoro piace che viene svolto con maggiore impegno e soddisfazione, perciò dovranno essere possibili a tutti le condizioni che rendano effettivo questo diritto di libera scelta delle proprie occupazioni. A questo fine dovranno essere volti gli sforzi concordi del governo, del parlamento, delle associazioni e dei singoli cittadini.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

I LUOGHI LA LINGUA, LA RELIGIONE

(Articoli 5-8)

La Repubblica Italiana è una e indivisibile, ma l'Italia ha un notevole estensione e i suoi abitanti sono più di cinquanta milioni. Una bella famiglia, non ti pare? E una famiglia con tante e diverse necessità, alle quali non può provvedere soltanto lo Stato, con i suoi uffici centrali della Capitale, che per molti italiani non sarebbe facile raggiungere.

Perciò lo Stato va loro incontro con l'istituzione dei suoi uffici in ogni regione, in ogni provincia e in ogni comune, secondo l'importanza e i compiti di questi uffici.

Questo premuroso avvicinamento dello Stato ai luoghi di residenza degli italiani prende il nome di *decentramento amministrativo*, che lo Stato attua attraverso le *autonomie locali*. Decentrare significa trasferire dal centro, cioè da Roma, alla periferia, formata dalle altre località italiane.

Le autonomie locali, regioni, province e comuni, si chiamano così perché si amministrano liberamente, pur nel rispetto dell'autorità del potere centrale (autonomia significa indipendenza e facoltà di governarsi secondo le proprie leggi).

Sono italiani anche i più lontani da Roma, tanto lontani da parlare perfino una lingua diversa, come la lingua francese nella Val d'Aosta, la lingua tedesca nell'Alto Adige, la lingua slava in qualche comune della Venezia Giulia.

Lo Stato italiano ha cure particolari per queste popolazioni, che si chiamano *alloglotte*, cioè di lingua diversa, o *allogene*, che significa di altra razza.

Queste popolazioni, oltre a godere i diritti degli altri italiani, godono i benefici di leggi speciali, che ne riconoscono e tutelano la lingua e i costumi.

Gli italiani sono liberi di praticare la religione che hanno scelto perché tutte le religioni godono la libertà e la protezione delle leggi, com'è giusto, ma gli italiani, nella loro quasi totalità, sono di fede cattolica, e Roma è insieme la capitale d'Italia e del mondo cattolico. Si rendeva perciò necessario regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica con leggi appropriate, ciò che avvenne nel 1929 con i *Patti Lateranensi* e il relativo *Concordato*, che la Costituzione riconosce e conferma.

Queste leggi sono leggi di reciproco rispetto e non legano né lo Stato alla Chiesa né la Chiesa allo Stato, che restano indipendenti e sovrani nel loro proprio ordine. Eppure i benefici di questo accordo sono di grande portata, perché è un darsi la mano, lo Stato e la Chiesa, per collaborare al bene totale dei cittadini. Un primo benefico effetto lo abbiamo nel matrimonio. Chi celebra il matrimonio in chiesa, secondo il rito cattolico, non ha l'obbligo di celebrarlo poi anche in municipio, perché il matrimonio religioso acquista anche gli effetti civili ed è riconosciuto dallo Stato.

Un altro beneficio si ha nel riconoscimento da parte dello Stato dei giorni festivi stabiliti dalla Chiesa. Potrai pensare che questa è una cosa davvero bella, perché le feste sono sempre gradite, ma è assai di più, non ti pare? Per mezzo di questo riconoscimento è l'intero popolo italiano che partecipa alle sue feste religiose.

Con ciò lo Stato non può trascurare le altre religioni, soltanto perché sono praticate da un piccolo numero d'italiani, poiché nessun italiano può essere posto in condizioni d'inferiorità davanti alle leggi dello Stato. La stessa Chiesa Cattolica, del resto, invita al rispetto e alla comprensione delle religioni diverse, e anche in questo segno di grande dignità umana lo Stato e la Chiesa vengono a trovarsi in felice concordanza.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

LO STUDIO, LA TECNICA, LA LIBERTA'

(Articolo 9-17)

Dimmi la verità, ti piace il nuoto? E una scalata sulla roccia ti attira? Spero proprio di sì, perché non saresti un ragazzo in gamba o una ragazza che si prepara con decisione ad affrontare la vita senza un sano entusiasmo sportivo. E lo studio ti piace? Un po' meno? Ma se è così ti sbagli: non è che ti piaccia meno, è che richiede uno sforzo della mente, e la fatica mentale è sempre più dura di quella fisica, e perciò ti sembra che lo studio ti piaccia meno, ma non è vero.

E in più, dello sport libero e dello studio, ti piace certamente viaggiare su una bella auto sportiva, solcare le onde del mare in motoscafo, salire a tremila metri e oltre in una comoda cabina, a goderti le bellezze della natura, aiutato dall' opera della sapiente mano dell' uomo.

Per venirti incontro e aiutarti a soddisfare queste tue aspirazioni la Repubblica Italiana promuove lo *sviluppo* dell' *istruzione* e della *cultura*, dal quale dipendono anche il progresso tecnico e scientifico.

Infatti, se intraprenderai gli studi tecnici, osserverai che continuerai a studiare anche le civiltà antiche, le loro arti e la loro poesia, perché l'uomo è una unità meravigliosa e la sua anima deve progredire insieme alla sua intelligenza, affinché tutto ciò che l'uomo costruisce riesca vantaggioso per la sua persona umana, che è appunto insieme spirituale e corporale.

Chi dice che la tecnica è una cosa, e la poesia e la religione sono un'altra sbuglia, perché tutte sono dell'uomo, che non è mai divisibile, se non vuoi fare il suo danno invece del suo bene.

Vedi, per esempio, l'energia atomica. Se lo spirito dell'uomo la indirizza saggiamente ne formiamo uno stupendo strumento di pace, di progresso e di

bene. Se invece lo spirito dell'uomo non fosse capace di bene indirizzarla, l'energia atomica potrebbe diventare un terribile strumento di rovina e di morte.

Perciò la Costituzione stabilisce che la cultura e la tecnica debbano progredire insieme, e poiché anche il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione diventano doni dello spirito, perché lo nutrono e lo elevano, ecco che anche di questo ricchissimo patrimonio italiano, certamente unico al mondo, la Repubblica ha particolari cure.

Tutto ciò va a vantaggio degli italiani, ma anche degli stranieri che vengono in Italia e che vi sono attratti dalle nostre bellezze e dalla nostra civiltà. La Costituzione ne completa l'accoglienza disponendo che gli stranieri siano protetti dalle leggi finché dimorano nel nostro Paese, e li segue poi nella propria patria distogliendo gli italiani da pensieri di minacce contro la loro libertà e di guerre di conquista, anzi invitando gli italiani a partecipare alle organizzazioni internazionali che favoriscono l'unione dei popoli.

Gli italiani sono gelosi della loro libertà personale e di quella della propria casa, e la Costituzione dichiara *inviolabile la loro libertà e il loro domicilio*.

Ciascuno è padrone della sua persona e della sua abitazione. Pensa quanto è grande questo bene che la Costituzione ti garantisce: nessuno può toccarti o entrare in casa tua senza il tuo consenso. La stessa autorità costituita non può violare il domicilio, se non con regolare mandato della Magistratura e per motivi gravi, e sempre con il massimo rispetto della persona del cittadino, anche se sospettato di gravi mancanze contro la legge.

Nessuno potrà aprire la tua corrispondenza, né impedirti di circolare liberamente sul suolo della patria e di stabilire dove vorrai la tua dimora. Sono benefici che apprezza pienamente soltanto chi una volta li ha perduti, ma resteranno ugualmente chiari alla tua intelligenza.

Potrai andare all'estero e rientrare quando ti parrà, salvo gli obblighi militari e nel rispetto delle regole internazionali. Se vorrai riuniti con altri non dovrai chiederne il permesso, e tutto quanto ti sembrerà utile promuovere e compiere, da solo o in società, per il bene tuo e dei tuoi concittadini, potrai liberamente farlo, sapendo che le leggi non solo non limiteranno la tua libertà di movimento e di azione, ma ti aiuteranno a svolgere la tua attività, senza timori e senza intralci. Queste libertà, che sono necessarie al completo sviluppo della persona umana come la luce e l'ossigeno dello spirito, ti vengono donate da chi le ha pagate con il proprio sacrificio e la propria opera, e tu dovrai contribuire a mantenerle con una vita socialmente e democraticamente attiva e feconda di bene.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,

se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità

LA RICCHEZZA E LA LIBERTÀ DI PENSIERO (Articoli 18-28)

Le Associazioni sono libere, ma non possono essere segrete. Ricorderai o imparerai a conoscere nello studio della storia italiana, le società segrete del nostro Risorgimento.

Quelle necessariamente dovevano essere segrete perché l'invasore non ammetteva le libere associazioni, ma una volta ottenuta l'indipendenza e la libertà, gli italiani non hanno più nulla da nascondere di ciò che fanno, e chi nascondesse il suo operato farebbe intendere che si tratta d'azioni illecite e perciò di per se stesse proibite.

Non sono ammesse nemmeno le associazioni di tipo militare, perché la divisa militare dev'essere una sola, quella che i cittadini sono chiamati a indossare in difesa e a tutela della pace e della libertà del nostro popolo. Queste sono le sole limitazioni alla *libertà d'associazione*.

Ma ora fammi una confidenza sopra un argomento di-verso: quante volte ti fermi davanti all'edicola dei giornali ad ammirare la varietà delle copertine, e vi entri ad acquistare ciò che ti piace leggere?

Ma forse non hai ancora posto l'attenzione, se non di sfuggita, sui giornali e sui libri destinati agli adulti, e che sono tanti, veramente tanti. Quei giornali e quei libri tra-smettono ai lettori una ricchezza inestimabile, la ricchezza di pensiero che gli italiani posseggono e sanno esprimere in forma così varia, invitando alla lettura, alla discussione delle idee, alla scelta.

Questa splendida ricchezza, che suscita e alimenta il progresso civile, potrebbe subire limitazioni e perfino proibizioni, se non esistesse la *libertà di pensiero* e delle sue varie manifestazioni, con la parola, la stampa, e ogni altro mezzo di comunicazione, come il teatro, il cinema, la radio, la tele-visione, e con ogni diversa forma di pubblicazione, a cominciare dalla più semplice, il manifesto murale.

C'è un'unica limitazione, quella che riguarda il rispetto della persona umana e della legge morale: *non si può offendere alcuno, né* dire e pubblicare cose cattive e indegne della dignità del cittadino.

Per quanto riguarda la tua persona, se qualcuno ti recherà molestia e ti priverà del diritto di godere liberamente dei beni che possiedi, non ti sarà

concesso di difenderti personalmente, perché la difesa personale può portare a degli eccessi, ed è giustificata solo nei casi d'urgente ed estrema necessità.

Per tutti gli altri casi, che sono di gran lunga i più comuni, potrai *ricorrere alla giustizia* per mezzo della Magistratura, per fare rispettare la tua libertà e le leggi che la difendono, ottenendone un sereno e sapiente giudizio.

Del resto non è della natura dell'uomo la facoltà di farsi giustizia da sé, perché l'offesa ricevuta suscita nell' animo moti di ribellione e toglie la capacità d'un giudizio sereno. Per questo, e fino dall'antichità, i popoli, appena raggiungono un primo grado di civiltà, eleggono i propri giudici, e man mano che avanzano nella civiltà perfezionano la loro capacità di rendere giustizia.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva

per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

LA FAMIGLIA, LA SALUTE, LA SCUOLA

(Articoli 29-34)

Ti auguro d'aver la tua famiglia, con il babbo e la mamma viventi e meglio ancora con fratelli e sorelle, e di poter vivere nella tua famiglia unita, perché la famiglia è la prima società e la sorgente d'ogni vero bene per la più grande società umana.

La famiglia è la società perfetta, fondata direttamente da Dio e nella quale i propri membri si amano d'un amore scambievole, che non viene mai meno e non pone limiti e condizioni.

Per i figli è la prima scuola e la più completa, perché li educa alla vita nei suoi molteplici. Aspetti della convivenza civile: li prepara a diventare membri attivi della società.

La Costituzione riconosce il valore insostituibile della famiglia e la rispetta e protegge, ben sapendo che la prosperità civile è affidata alla saldezza della famiglia.

Eppure la famiglia non può da sola provvedere a tutto e dà e riceve aiuti dalle altre famiglie e dalla società, attraverso l'organizzazione pubblica.

Riguardo ai figli, ciò avviene in modo particolare per la loro istruzione.

La famiglia affida i figli alla scuola, che può essere pubblica, cioè organizzata e diretta dallo Stato, o privata, per iniziativa di enti privati, che nella maggior parte sono enti religiosi.

I genitori sono liberi di scegliere la scuola per i propri figli, perché li conoscono e li amano più d'ogni altro, e sanno ciò che loro più conviene.

Un'altra scelta importantissima, che spetta perlomeno in eguale misura ai genitori e al ragazzo è quella dell'indirizzo di studi dopo la scuola dell' obbli-

go (*), cioè della scuola elementare (*oggi primaria di primo grado*) e la scuola media unificata (*oggi primaria di secondo grado*).

Nella scuola elementare il maestro ha ricevuto lo scolaro ancora bambino ignaro e in cinque anni d'opera paziente gli ha insegnato a leggere e comprendere, a scrivere correttamente e chiaramente nella nostra lingua, a conoscere i primi elementi nelle varie discipline.

Al termine dei cinque anni lo ha consegnato, con la licenza elementare, ai diversi professori della scuola media unificata, diversi perché le varie discipline, ampliandosi, richiedono negli insegnanti una specializzazione maggiore.

Con la licenza della scuola media unificata termina la scuola dell'obbligo e ogni ragazzo è libero di scegliere tra la continuazione e avviamento al lavoro (*).

Se vorrà continuare lo studio e ne avrà dimostrata la capacità, ma gliene mancano i mezzi, lo Stato lo aiuterà con provvidenze che la legge stabilisce in favore dei capaci e meritevoli, secondo quanto dispone la Costituzione. La licenza della scuola unificata darà al ragazzo il diritto di accedere a qualsiasi tipo di scuola media o secondaria superiore.

Se amerà lo studio della lingua italiana e vorrà approfondirlo con quello delle lingue classiche che le sono madri, la lingua latina in primo luogo e poi anche la lingua greca, si avvierà agli studi classici del *ginnasio-liceo classico*. Se invece si sentirà più attratto dalla matematica e dalle scienze s'incamminerà verso il *liceo scientifico*. Ammesso, in caso diverso, che gli piaccia amministrare un'azienda o avviarsi a un impiego pubblico, lo attende l'*istituto tecnico commerciale*. Se gli piace la tecnica, ecco che gli si apre la porta dell'*istituto tecnico industriale*, con le sue varie specializzazioni. Ma se gli piace stare con i ragazzi e dedicarsi all'insegnamento nelle scuole elementari, s'iscriverà all'*istituto magistrale*.

Queste sono le vie più larghe e più comuni che attendono il ragazzo nel cammino scolastico, ma ce ne sono altre, più ristrette perché più specializzate, come gli istituti e i *licei artistici e musicali*, le *accademie di educazione fisica* e militari, e altre ancora.

Inoltre lo *Stato protegge la maternità*, l'infanzia e la *gioventù* per mezzo dei suoi vari istituti, e provvede alla salute di tutto il popolo

italiano, come hai già visto, con le provvidenze di legge.

Con la libertà di scelta della scuola e dell'insegnamento dell'arte e della scienza, con la difesa della salute e l'assistenza alle madri, ai fanciulli e ai giovani, lo Stato assiste e facilita la famiglia nei suoi gravi doveri di trasmettere la vita e d'arricchirla dei suoi doni migliori che vanno dalla salute alla sapienza del cuore, della mente e dell'anima.

() Attenzione con legge 53 del 2004 l'obbligo scolastico è innalzato a 18 anni con conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado.*

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

LO STUDIO E IL LAVORO

(Articoli 35-37)

Perché vai a scuola? Per imparare, mi rispondi. Per imparare che cosa?

L'italiano, una o più lingue estere, la matematica, le scienze, e le altre materie di studio. Ed è vero, ci vai per apprendere, per farti *un'istruzione*, ma quest'istruzione dovrà servirti per meglio affrontare i doveri della vita, fra i quali senz'altro il primo è quello di renderti utile con una tua attività produttiva, cioè con il *lavoro*. Studi per sapere, e in primo luogo per saper lavorare, e mi piace ripeterti che qualunque lavoro riesce bene se chi lo compie sa bene quello che deve fare e lo sa fare, ciò che la scuola ha il

compito d'insegnare. Ti faccio qualche esempio. Se sarai operaio meccanico può sembrarti che la fatica richiesta per imparare e scrivere bene in italiano sia una fatica, se non proprio sprecata, almeno di poca utilità pratica, e invece sarai un buon operaio meccanico se oltre alle regole della meccanica conoscerai quelle della lingua italiana e saprai esprimerti correttamente, cioè avrai una mente ordinata. Se sarai commerciante può presentarsi esagerato lo studio della geometria e dell'algebra: pensi che ti basterebbe la buona pratica delle quattro operazioni, del resto ormai superata dalle macchine calcolatrici, ma non è così. La matematica è una scienza esatta e abitua all'esattezza e alla chiarezza nei rapporti con il prossimo: si usa dire che « due e due fanno quattro » per indicare che in tutte le nostre azioni dobbiamo essere precisi, e a questo ci porta lo studio della matematica, nei suoi vari rami.

Perciò proprio nella scuola la Costituzione ti raggiunge e torna a parlarti del lavoro, per dirti che la Repubblica ha il dovere di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni, e di curare a questo fine la formazione e l'elevazione professionale e umana dei lavoratori.

Il progresso tecnico, sempre più rapido, esige nei giovani lavoratori Una preparazione culturale e professionale sempre più vasta e approfondita.

Anche i lavoratori che vanno ad offrire la loro opera in altri Paesi oltre i confini della Patria, devono essere sempre assistiti.

Ogni lavoratore merita il *giusto compenso*, proporzionato alla sua opera, ma mai insufficiente a garantirgli una condizione di vita umana e libera, per sé e per la sua famiglia.

La durata massima delle ore giornaliere e settimanali di lavoro viene stabilita per legge, secondo le necessità e l'evoluzione dei tempi.

Ma non può essere tolto al lavoratore il riposo settimanale addirittura indicato da Dio come necessario alla natura dell'uomo, né egli può rinunciare alle ferie annuali, nemmeno in vista d'un maggior guadagno, che si trasformerebbe in sicura perdita, per il mancato e necessario riposo, o svago, che è anch'esso una forma di riposo.

I ragazzi che sono indirizzati presto al lavoro, non possono ottenerne il permesso prima dell'età consentita dalle leggi e una volta ottenuto il permesso per mezzo del libretto di lavoro non potranno essere adibiti a lavori gravosi in rapporto alla loro giovane età.

Il lavoratore vale sempre più del lavoro che compie e ha diritto alla continua e sollecita tutela delle leggi.

Per tanti secoli la donna è stata considerata inferiore all'uomo: questo era un'ingiustizia.

La "persona umana" non si distingue secondo il sesso. Tutte le persone devono godere degli stessi diritti e della stessa dignità.

Nella nostra Costituzione la *donna ha parità di diritti con l'uomo*, e tra questi, quello d'ottenere lo stesso compenso per uguale lavoro.

(*) Purtroppo con le opportunità date all'ambito commerciale di liberalizzazione dell'orario di apertura molti lavoratori non hanno più il "riposo festivo".

(**) Nei fatti la discriminazione tra uomo e donna è presente (dalla differenza di trattamento fino a "licenziamenti preventivati" in caso di gravidanza della dipendente).

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre

e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

I LAVORATORI E I PROGRAMMI (Articolo 38-41)

Per le strade avrai visto qualche cieco, storpio o mutilato chiedere l'elemosina: ce ne sono sempre meno, ma ce ne sono ancora.

Questi poveretti hanno troppo poca o nessuna assistenza dallo Stato, e se non hanno parenti capaci d'assisterli o enti privati che si occupino di loro, sono costretti, per vivere, a chiedere l'elemosina.

E' vero che almeno i più anziani potrebbero chiedere e ottenere il ricovero in istituti appositi, ma non pochi preferiscono vivere all'aria libera e rischiare ogni giorno di non mangiare a sufficienza, piuttosto che accettare quella specie di prigionia che nel loro concetto certi istituti di ricovero rappresentano.

La Costituzione pensa anche a loro, e vuole che tutti gli incapaci di un proficuo lavoro ottengano un'assistenza pubblica adeguata alla loro dignità umana, che la malattia non toglie ma semmai mette in maggiore risalto. Non siamo ancora a questa desiderabile e attesissima perfezione nell'assistenza, ma ci stiamo arrivando, sia pur gradatamente, e vogliamo sperare che ci si arrivi il più presto possibile, perché è un segno certo di civiltà.

Inoltre i minorati che sono capaci d'apprendere e dei quali diciamo che sono "recuperabili" potranno essere indirizzati, a spese dello Stato, in istituti adatti a educare e istruire questi minorati fino a portarli in grado d'intraprendere un lavoro, che spesso li riscatta dal male e li chiama a nuova vita: è una delle opere più belle della civiltà.

Ma tornando a parlare dei lavoratori sani, hai già visto che essi possono unirsi, come di fatto si uniscono, in *sindacati di categoria* e in *confederazioni sindacali* che tutelano i loro interessi.

La Costituzione riconosce e tutela queste associazioni dei lavoratori, e concede a chi lavora alle dipendenze d'altri il diritto di sciopero.

Sai che cos'è questo diritto: quando un lavoratore si ritiene ingiustamente trattato dal datore di lavoro, sia riguardo al compenso o salario, sia nelle condizioni di lavoro, nei compensi diversi dal salario o stipendio, nello sviluppo della propria carriera, e le sue richieste, che egli ritiene giuste e vengono presentate dal proprio sindacato, non sono accolte, egli ha il diritto di protestare astenendosi dal lavoro e rifiutando la propria opera per un periodo prestabilito o indeterminato (se qualche parola ti resta difficile impara a fare buon uso del vocabolario, che devi considerare un buon amico).

Il datore di lavoro non può punire questa assenza dal lavoro come invece è punibile un'assenza ingiustificata.

Lo sciopero è ammesso in tutti i paesi liberi e democratici, ma i lavoratori vi ricorrono quando ogni altro mezzo pacifico è risultato inutile, perché è un rischio per loro stessi, un danno per l'impresa dalla quale dipendono, e nei casi di dipendenti pubblici, per lo Stato e per i cittadini: è una forma di lotta, sia pure difensiva, che richiede alle due parti saggezza e spirito di comprensione, con un più largo senso di giustizia che guarda a tutta la vita economica e civile del Paese.

Già abbiamo parlato dell'iniziativa privata, che la Costituzione riconosce e alla quale concede la più ampia libertà, con piena fiducia nella capacità organizzativa e lavorativa degli italiani. Lo Stato interviene a indirizzare l'attività dei cittadini con piani economici, cioè con programmi di produzione e di distribuzione dei prodotti, in vista del bene pubblico, come la piena occupazione operaia, il minor costo e la migliore utilizzazione dei beni disponibili, la difesa del valore della moneta.

Sono tutti argomenti ancora un po' difficili per te, ma è bene che intanto tu sappia che esistono e sono importanti. Poi imparerai a conoscerli meglio.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

LA PROPRIETA' E IL RISPARMIO (Articolo 42-47)

A chi appartiene la terra? Appartiene all'uomo, che ne è il padrone assoluto, ma l'uomo non poteva possederla disordinatamente, e il possesso della terra, attraverso i secoli, ha subito trasformazioni, nell'intento di fame una distribuzione più giusta e più ordinata. E' costato guerre e lotte, e ancora ci sono luoghi nei quali si combatte per stabilire una distribuzione ritenuta più equa.

Ma con lo sviluppo della civiltà si tende sempre più a definire pacificamente e con leggi appropriate i termini del possesso del terreno nel quale ogni popolo vive e del quale ha assoluto bisogno.

Un esempio consolante è dato dalle nazioni che possedevano colonie, cioè avevano il possesso della terra di altri popoli, e che gradualmente hanno concesso loro la libertà politica e l'indipendenza, e quindi anche la libertà di disporre del possesso del proprio territorio.

In Italia la terra, limitatamente al suolo, può essere di proprietà dei privati o di enti o dello Stato, mentre il *sottosuolo*, con tutti i prodotti che vi si trovano, come il petrolio e i minerali, *appartiene di diritto allo Stato*, che ne può disporre a suo piacimento e sempre nell'interesse comune.

Il bene comune può anche esigere dai privati che posseggono del terreno certi permessi d'uso, come l'impianto di linee elettriche, oppure addirittura la cessione allo Stato e agli enti pubblici d'una parte del loro terreno, dietro giusto compenso, e questo trapasso si chiama espropriazione, che significa togliere la proprietà.

Anche i beni economici possono appartenere tanto ai privati che allo Stato. Essi si dividono in beni materiali (merci e prodotti in genere), beni strumentali (capitali, materie prime, impianti industriali, macchine), servizi (lavoro, scambi e servizi pubblici) e beni complementari (in genere impianti amministrativi e altri che servono alla produzione e alla vita civile).

Tutti questi beni possono appartenere ai privati cittadini, alle società

private, agli enti pubblici di vario grado e allo Stato, secondo la loro importanza rispetto al bene comune.

Tra gli enti che possono possedere il terreno e i beni economici ci sono le cooperative, le quali si dividono in cooperative di produzione, di lavoro, di consumo. In esse tutti i componenti o soci partecipano al capitale, al lavoro, al rischio e al guadagno.

La Costituzione promuove e favorisce l'estendersi delle cooperative come una forma di collaborazione fra le più civili sia sul piano economico, che su quello civile e morale.

Anche la tutela e lo sviluppo dell'artigianato ha molta importanza. Sai che l'artigianato è una delle maggiori ricchezze del nostro popolo (artigiano è una parola che significa "lavoro eseguito con arte", dove l'intelligenza e la capacità dell'uomo nel lavoro si manifestano in grado superiore) e ha una storia gloriosa, per cui è assai opportuno che lo Stato lo difenda e incoraggi con leggi corrispondenti.

Abbiamo già parlato del valore del risparmio, che è il mezzo più comune per giungere al possesso d'un capitale proprio e quindi per avviarsi alla proprietà, sia a quella della propria casa e dei propri strumenti di lavoro, sia per partecipare allo sviluppo delle aziende, alle quali gli stessi lavoratori potranno prender parte. Anzi, la Costituzione riconosce loro il diritto a collaborare alla gestione dell'azienda, nella quale essi prestano la propria opera. I lavoratori potranno così partecipare alla vita dell'azienda in un modo più diretto e completo che non con il solo lavoro, partecipandovi anche con la propria intelligenza e il proprio giudizio, al fine, appunto, della loro elevazione economica e sociale.

Ma difficilmente oggi le aziende, anche nei pochi casi in cui è già attuato l'azionariato dei lavoratori, possiedono interamente i capitali necessari al loro sviluppo. C'è per fortuna la possibilità di procurarseli là dove essi sono stati depositati dai cittadini che per il momento non li utilizzano, cioè presso le banche.

La banca, in un modo o nell'altro, è sempre esistita, fin dalle antiche civiltà, perché chiunque intraprende un'opera e non ha il denaro suffi-

ciente, ha bisogno di farselo prestare, finché non sarà in grado di restituirlo, e oggi, con lo sviluppo preso da aziende industriali e dai commerci non sarebbe possibile una sana e prospera vita civile senza l'aiuto delle banche.

(L'avvento dell'euro e l'inflazione degli anni trascorsi, comporta un notevole ridimensionamento per quanto indicato come esempio)

Alla banca ricorre, dunque, chi ha bisogno di denaro in prestito per un dato tempo, e paga alla banca un interesse che va dal cinque al 10 per cento all'anno, cioè per ogni cento lire (0,50 euro) avute in prestito, al termine d'un anno egli deve restituire da centocinque a centodieci lire (0,55 euro), per compensare la banca del servizio che gli ha reso.

Ma la banca possiede denaro in proporzione di quanto ve ne depositano i cittadini che lo risparmiano. Depositando il denaro risparmiato alla banca ricevono anch'essi un interesse annuo, naturalmente inferiore a quello che la banca percepisce, perché anche la banca possa sostenere le spese che incontra nel suo compito e ne ricavi un giusto guadagno.

Da qui si vede l'importanza del risparmio, che oltre a rappresentare e suscitare non poche virtù personali (controllo di sé nell'uso del denaro, forza di volontà nel volerlo risparmiare, senso d'ordine, di disciplina, di morigeratezza), diventa un bene civico d'incalcolabile valore.

Basta pensare, per averne un'idea, che se un milione di ragazzi italiani risparmiano soltanto mille lire ciascuno (0,50 euro) e si procurano il loro libretto di risparmio, essi forniscono alle banche e alle casse di risparmio ben mille milioni, cioè un miliardo di lire (500.000 euro)(*), che le banche distribuiscono alle imprese per l'incremento della produzione, del lavoro, del benessere, della civiltà

Ogni Stato moderno ha la sua banca di Stato (Banca d'Italia, Banca di Francia, Banca d'Inghilterra) che provvede anche alla stampa e alla distribuzione del denaro per conto dello Stato e per questo si chiama anche *Istituto d'Emissione*.

Essa provvede ai pagamenti per conto dello Stato e controlla le altre banche per la maggior sicurezza dei cittadini. (**)

Le banche si chiamano anche *Istituti di Credito* appunto perché esercitano il credito, che significa prestare con fiducia chi merita questa

fiducia. Molte, poi, sono le *Casse di Risparmio*, che oltre a esercitare le funzioni delle altre banche, hanno per fine particolare l'aiuto alle opere di beneficenza e di carità.

(*) Con l'avvento dell'euro le cifre indicate hanno subito notevole diversità e impatto (nel 1974 1000 lire erano importanti, oggi cinquanta centesimi sono uno "spicciolo")

(**) Con l'avvento dell'euro la stampa della moneta è compito della "BCE – Banca Comunità Europea" e la distribuzione avviene con parametri precisi determinati da essa.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

LE ELEZIONI POLITICHE

(Articolo 48-51)

Il popolo italiano è sovrano, cioè ha il potere di governarsi, e per governarsi deve eleggere i suoi rappresentanti questo supremo compito.

Devi porre attenzione a un fatto molto importante, al suffragio universale, cioè al diritto che hanno tutti i cittadini, uomini e donne, una volta giunti all'età prescritta, d'essere elettori e di partecipare al voto.

A te può sembrare una cosa semplice e non sapresti immaginarne una diversa, eppure ci siamo giunti per gradi e non senza lotte e sacrifici.

Poco più d'un secolo fa esisteva ancora il potere assoluto: chi comandava, fosse il Re o l'Imperatore o un semplice Duca, emanava le leggi che voleva, senza che alcuno potesse chiedergliene conto, e ti è facile capire come questo potere non sia stato ceduto al popolo come un dono inatteso e gratuito.

Per l'Italia fu già una grande concessione lo Statuto Albertino, ma la

sua piena sovranità il popolo italiano l'ha conquistata soltanto con l'ultima guerra.

Il voto elettorale è personale e uguale per tutti: il voto del più umile e sconosciuto degli italiani vale quello del Presidente della Repubblica.

Capisci quanto ciò sia importante? E il voto è libero e segreto. Nessuno saprà mai quale sarà il tuo voto, se a te premerà mantenere questo riserbo, mentre tutti i cittadini sono liberi d'associarsi nei partiti politici per concorrere con metodo democratico a dare un saggio indirizzo alla politica nazionale e al governo del Paese, secondo la volontà espressa dalla maggioranza degli elettori.

I vari partiti politici t'illustreranno i loro programmi, che farai bene a conoscere, per fare poi la tua scelta con piena coscienza (la parola "coscienza" che tanto sentirai ripetere, significa "conoscenza delle cose, consapevole e serena valutazione di esse, per agire con rettitudine e saggezza nei loro confronti").

Il diritto di voto diventa un grave dovere politico, e non potrai astenerci dal voto se non per seri motivi, perché ti sarà facile capire che non possiamo restare inerti spettatori in una competizione dalla quale dipendono le sorti d'un popolo e la sua stessa libertà.

Non ti fiderai di quei cittadini che nei confronti della vita politica si proclamano "indipendenti" o "liberi pensatori", come se fossero esseri superiori che non si degnano di far parte della vita di tutti. In realtà sono in generale degli incerti, dei profittatori e dei deboli che possono ispirare compassione, ma non fiducia.

Nella vita politica le donne si presentano ancora in numero limitato, ma ciò avviene perché il loro intervento in questo campo d'azione è di formazione recente, e non perché la Costituzione abbia riserve verso di loro: esse godono parità di diritti politici e possono essere elette alle più alte cariche dello Stato e dei pubblici uffici.

Se un giorno sarai chiamato come candidato nelle elezioni politiche o amministrative, non dovrai preoccuparti di nulla.

Uomo o donna, celibe o sposato, giovane o anziano, di razza bianca o di colore, di religione cattolica o d'altra religione o idea, se sarai cittadino italiano e avrai i requisiti prescritti dalla legge, potrai presentarti tranquillamente.

E se verrai eletto mentre eri già occupato in un posto di lavoro, ti dovrà essere concesso il tempo necessario per esercitare il mandato ricevuto, senza perdere il tuo posto.

Sono alte e libere scelte delle quali procurerai d'essere degno.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

IL POSTO DI LAVORO E LA FEDELTA' ALLA REPUBBLICA (Articolo 52-54)

Una volta, quando un giovane partiva per andare soldato, perdeva il suo posto di lavoro. Era chiamato a servire la patria nell'esercito e in compenso, a servizio ultimato, trovava il suo posto occupato da un altro e non gli restava facile procurarsi un lavoro nuovo.

Si trattava, come capisci bene, d'una grave ingiustizia, che la Costituzione ha eliminato. Quando andrai a fare il militare, se ne avrai l'obbligo, non dovrai avere preoccupazioni per il tuo lavoro, che nessuno potrà toglierti.

Ed eccoci all'articolo sulle *tasse*, forse il più amaro per quegli italiani che ancora non hanno compreso come tutti dobbiamo contribuire alle spese pubbliche secondo le nostre possibilità.

Lo Stato è paragonabile, per farti un esempio semplice, a un *distributore* di qualsiasi materia: il distributore funziona se lo riforniamo, altrimenti resta a secco. Non si può chiedere al distributore più di quanto gli si dà, e se non gli si dà non dà.

Dobbiamo chiedere allo Stato di non essere ingiusto e di imporre le sue richieste ai cittadini secondo le loro reali possibilità, ma a nostra volta non possiamo renderci ingiusti verso lo Stato, e perciò verso il nostro prossimo, cercando di pagare meno del dovuto, che è un togliere a chi ha diritto di ricevere.

E man mano che la civiltà progredisce e la *giustizia sociale* si fa più avveduta ed estesa, le tasse dovranno necessariamente crescere: lo Stato è chiamato a distribuire somme sempre maggiori, sia per l'estendersi dei pubblici servizi e con al primo posto proprio la scuola, sia per avvicinarsi sempre più a quella sicurezza sociale che dovrà assicurare a tutti il minimo indispensabile per vivere, anche a chi non può procurarselo con le proprie forze.

Se tutti giustamente desideriamo questa maggiore giustizia sociale è evidente che tutti dobbiamo contribuirvi, più contenti di dare che di ricevere, perché ciò significa che ci troviamo in posizioni migliori, e contenti di dare perché il nostro dare va a sollevare le condizioni di chi ne ha bisogno. Tutti i cittadini, del resto, hanno il dovere di essere fedeli

alla Repubblica e non soltanto nel servizio militare e nel pagamento delle tasse, ma in tutti gli aspetti della vita pubblica, e in modo particolare questa responsabilità devono sentirla i cittadini che vengono chiamati a ricoprire posti di pubblico interesse.

Questi cittadini sono come lampade accese messe a illuminare il cammino del popolo italiano e devono essere capaci di dare e riflettere una luce limpida di specchiata onestà e di superiore senso di giustizia e di generosità.

Ma nessuno è escluso dal dovere sociale d'essere onesto, giusto e generoso: nessuno può pretendere di vivere in una società migliore di se stesso, perché siamo noi a comporre la società e a migliorarla o peggiorarla secondo il nostro atteggiamento.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

IL PARLAMENTO (Articolo 55-69)

Se appartieni a una Associazione giovanile sai già che cos'è l'attività di Gruppo o di Sezione, e come tutto si svolga e si armonizzi sotto una direzione unica, si direbbe sotto un unico governo, formato dal Consiglio dell'Associazione con a capo il Presidente.

In genere il Consiglio è nominato o eletto dai soci, salvo qualche eccezione, quando l'Associazione stessa dipende da una organizzazione superiore.

Così capisci meglio che cosa sia il governo d'un intero popolo. Anche il popolo è diviso in Gruppi e Sezioni, che si chiamano famiglie, associazioni, partiti, regioni, province, comuni, ma tutti questi Gruppi e Sezioni devono armonizzare fra loro, e la loro attività deve tutta convergere al bene comune, altrimenti si avrebbero divisioni e contrasti che renderebbero più difficile se non addirittura impossibile la vita nazionale.

Ci vuole un Governo superiore o nazionale che armonizzi e guidi la vita del popolo italiano in tutte le sue manifestazioni, senza togliere a nessuno la libertà di pensiero e d'espressione del pensiero stesso attraverso le idee e le associazioni che le rappresentano. Possono così avvenire anche contrasti e perfino lotte, ma sempre come espressione di idee e senza mai giungere alla violenza

Ci vuole, insomma, chi faccia le leggi e le faccia rispettare nel pieno rispetto delle sane norme democratiche.

E' il popolo libero e sovrano che elegge i suoi rappresentanti, i quali vanno a formare il Parlamento composto delle due Camere: la *Camera dei Deputati* e il *Senato*

La Costituzione indica come si eleggono i Deputati e i Senatori e qual è la loro funzione, cioè di promuovere o approvare le leggi, d'eleggere il Presidente della Repubblica, di dare e togliere la loro fiducia al Governo proposto dal Presidente della Repubblica.

La Costituzione stessa stabilisce il regolamento interno delle due Camere, che deve consentire il loro regolare funzionamento, nei loro

molteplici e importantissimi compiti.

Stabilisce anche, per i membri del Parlamento, una indennità mensile, che consenta loro di poter svolgere l'alto mandato senza la preoccupazione di dover guadagnare in modo diverso quanto loro occorre per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

Ti sarà occorso di vedere sui giornali che l'opera del Parlamento e del Governo è sempre riportata in prima pagina.

Questo deve farti riflettere quanto essa sia importante e come tu abbia sempre più, crescendo in età, il dovere di seguirla, perché da essa dipenderà in gran parte la sorte tua e di tutto il popolo italiano, che ha il dovere di non lasciar soli i propri rappresentanti, ma di seguirne l'opera con viva premura, affinché essi si sentano il cuore della nazione vicino e vigilante.

() C'è da considerare, oggi, anche l'uso di internet.*

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla

circostrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circostrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circostrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circostrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circostrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione e, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

LE LEGGI (Articoli 70-77)

Tante volte hai sentito parlare della legge e delle leggi, e alla mente ti viene subito la polizia, ma hai mai pensato al vero significato della parola legge?

Se prendi un buon vocabolario ve lo trovi descritto. È una norma di vita, un modo di vivere, che viene imposto per mettere ordine nelle azioni degli uomini e anche degli altri esseri viventi, nonché addirittura del creato.

Troppo difficile? Non credo. Ascolta: avrai sentito ricordare tante volte la legge divina, che guida la vita umana: non ammazzare, non tubare, ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come te stesso, sono comandamenti di Dio, cioè è *legge divina*. I semplici atti del mangiare, del bere, del dormire, non sono capricci, sono vere e costanti necessità, stabilite dalla nostra natura d'esseri viventi e perciò da una legge che prende il nome di *legge naturale*.

La terra gira intorno al sole, la luna gira intorno alla terra, un satellite più piccolo può girare intorno alla luna. Anche questa è legge, la legge della gravitazione universale, per la quale i corpi celesti più piccoli sono attratti da quelli più grandi.

Come vedi, tutto è regolato da leggi che noi, nascendo, già troviamo e alle quali dobbiamo ubbidire se ci è gradito vivere e godere dei beni che queste leggi provvidenziali ci procurano.

Ma gli uomini, che sono esseri intelligenti destinati a vivere insieme e perciò a ordinare la vita in comune secondo norme che possono variare da un continente all'altro e da un paese all'altro, oppure variare nel tempo secondo il progresso e le circostanze, dovevano darsi anche delle leggi proprie, che sono chiamate leggi positive, perché si basano su cose positive, cioè sui fatti.

Riguardo agli uomini infatti sentirai parlare di legge morale e di legge positiva. La legge morale è quella che è scritta da Dio nell'animo umano, mentre la legge positiva è quella stabilita dallo Stato e in genere dagli uomini.

Un esempio: due o tre ladri si mettono d'accordo per svaligiare banca, ma poi l'accordo finisce, bisticciano fra loro e non ne fanno più nulla.

Essi hanno già violato la legge morale, che impedisce non soltanto di rubare, ma di pensare a rubare, e chi architetta un furto, e finché non si pente d'averlo architettato, per la legge morale è come se già l'avesse commesso.

La legge positiva invece non può punire i sentimenti, che non conosce, ma punisce i fatti, cioè il furto avvenuto, quando realmente avviene e i ladri vengono scoperti. Finché il fatto non avviene la legge positiva non può intervenire.

Tu ne capisci la differenza e ti rendi conto di quanto siano importanti le due leggi, prima la legge morale, che regola la coscienza d'ogni singolo cittadino, poi la legge positiva o dello Stato, che regola i rapporti dei cittadini tra loro. Allora ti consiglio di leggere con attenzione gli articoli della Costituzione che vanno dal 70 al 77 e parlano delle leggi dello Stato, della loro promulgazione e del cammino ordinato e sicuro che esse compiono prima di diventare esecutive, cioè

obbligatorie per i cittadini.

Tu vedi l'armoniosa concatenazione che avviene tra il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica, affinché i cittadini abbiano la certezza che ogni legge è frutto di sapiente determinazione e di meditata collaborazione fra i massimi responsabili della vita e delle sorti del popolo italiano.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

LA GUERRA IL BILANCIO LE INCHIESTE (Articoli 78-82)

L'ultima grande guerra, che sconvolse il mondo, fu voluta e decisa da una sola persona, che era riuscita a comunicare al suo popolo la sua tragica pazzia.

Tanto è dunque il potere d'un uomo in una dittatura, un potere capace d'arrecare al suo popolo e ad altri popoli estreme rovine.

Questo invece non avviene in democrazia, in nessuna delle democrazie esistenti: nessun capo di Stato d'un paese democratico può da solo proclamare una guerra.

In Italia è il Parlamento che delibera lo stato di guerra e concede al governo il potere di dichiararla e guidarla.

Tu capisci benissimo quale garanzia sia questa per un popolo, la garanzia che non gli viene richiesto di mettere in gioco i suoi beni e la stessa vita dei cittadini senza gravi motivi, che riguardano l'indipendenza e la libertà della nazione.

Niente guerra d'aggressione, ma solo guerra di difesa, e dopo che ogni tentativo di composizione pacifica della vertenza sia fallito per colpa dell'aggressore.

Ma le guerre si tengono lontane curando i buoni rapporti con gli altri popoli in tempo di pace, come si tengono lontane le malattie curando la propria salute.

Hai notato che voi ragazzi, dopo una disputa, proponete: "Si fa la pace?". Voi dite una cosa molto bella, forse senza rendervene conto.

Infatti la pace "si fa", cioè va costruita e sostenuta con i buoni sentimenti e le buone opere di vicinanza fra i vari popoli, e sono ancora le Camere che approvano i trattati internazionali, sempre a garanzia della loro efficacia

Un altro importante compito delle Camere è quello di approvare il Bilancio dello Stato, approntato dal Governo. Si tratta d'amministrare bene il denaro che tutto il popolo italiano affida allo Stato per le necessità nazionali: è una grande responsabilità perché da questa buona amministrazione dipendono in gran parte la tranquillità e la prosperità

del nostro popolo, ed è assai opportuno il controllo del Parlamento all'azione finanziaria (si chiama così l'uso del denaro pubblico, detto anche "finanza" o più comunemente "finanze") del Governo.

Hai mai sentito parlare di opinione pubblica? Opinione significa modo di pensare e di vedere le cose. Per esempio, se sei un appassionato del calcio puoi approvare o disapprovare la formazione della squadra che t'interessa o addirittura della squadra nazionale per una partita internazionale, cioè hai la tua opinione in proposito, e se questa tua opinione è condivisa da una parte del pubblico italiano non è più una opinione soltanto tua, ma diventa opinione pubblica.

In democrazia il pubblico ha sempre la possibilità d' esprimere le sue opinioni per quanto riguarda la vita pubblica, e lo fa generalmente attraverso i giornali o anche per mezzo di manifesti, e il Parlamento e il Governo tengono nel dovuto conto la pubblica opinione, che esprime desideri e consigli da esaminare, e se opportuni, da accogliere.

Ma il Parlamento è autorizzato a fare di più ancora, ad andare incontro alla pubblica opinione per cercare di meglio conoscerla attraverso inchieste da svolgere nel Paese su argomenti di pubblico interesse, affinché le leggi rispecchino necessità e attese diffuse nel popolo e che quindi verranno accolte con particolare soddisfazione.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Articoli 83-91)

La famiglia non elegge il suo capo. Chi fonda una famiglia ne resta a capo tutta la vita, e tu sai benissimo perché: la famiglia è la più piccola società, fondata da due sole persone, che si governano non secondo leggi proprie, ma secondo una legge divina e perciò perfetta, e questa società dura finché vivono le due persone, poi termina con loro. I figli che ne nascono andranno a loro volta a fondare la propria famiglia, se a questo saranno inclinati e ne avranno la possibilità.

E' perciò giusto che sia una società governata dallo stesso capo, che ne fissa l'indirizzo e lo realizza, secondo le sue forze e capacità.

Ma una società tanto più grande com'è quella formata da un popolo non può essere governata a vita da uno stesso capo, perché è una società in continuo sviluppo e perciò assai mutevole, per cui un capo non può indicarne l'indirizzo per lungo tempo e secondo le sue vedute, che possono essere giuste oggi e non più domani, e non è una società destinata a finire con la morte del suo capo, ma gli sopravvive e continua a vivere, perciò non può essere legata alla vita di una persona.

Hanno un capo a vita quei popoli che ancora sono retti da una monarchia: il loro Re resta Re finché vive, e trasmette il potere ai propri figli, ma nei paesi più civili questi monarchi sono ormai solo delle figure che rappresentano una tradizione e l'unità del popolo, poiché anche quei popoli si reggono democraticamente con governi eletti dai cittadini.

Nella Repubblica invece, come avviene in Italia, è il popolo che attraverso i suoi rappresentanti elegge il Capo dello Stato nel Presidente della Repubblica, e lo elegge per sette anni, un periodo ritenuto dalla

Costituzione non tanto piccolo da non poter garantire allo Stato una serena stabilità di guida e non tanto grande da temere un arresto nello sviluppo della vita politica della nazione.

Per essere eletti Presidenti della Repubblica non occorrono titoli particolari: basta aver compiuto *cinquant'anni, essere cittadino italiano e godere di tutti i diritti civili e politici*. E' evidente che verrà eletto chi è

già conosciuto e giudicato meritevole, dalla maggioranza dei parlamentari, d'assumere questa suprema carica dello Stato.

Scorrendo gli articoli della Costituzione che lo riguardano ti rendi facilmente conto come egli riassume in sé il potere sovrano del popolo e perciò come grandi siano le sue attribuzioni: senza la sua firma nessuna legge è valida.

Egli, dunque, promulga le leggi, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, indice le elezioni delle nuove Camere, indice il Referendum, nomina, nei casi voluti dalla legge, i funzionari dello Stato, approva i rappresentanti esteri, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e può sciogliere le Camere, quando ne ravvisi l'opportunità.

Il Presidente della Repubblica, prima d'assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. Tale giuramento egli lo presta in forma solenne davanti al Parlamento riunito in seduta comune.

Questo ti dice quanto sia importante la Costituzione, se anche il Capo dello Stato deve solennemente giurare d'osservarla in omaggio alla sovranità del popolo.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato: *parte abrogata*

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il

comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

IL GOVERNO (Articoli 92-96)

Nella scuola media, come già abbiamo detto, gl'insegnanti sono più d'uno perché le varie materie d'insegnamento, nei confronti della scuola elementare, si sono ampliate e c'è necessità d'insegnanti distinti per ogni materia o gruppo di materie affini.

Ma affinché l'insegnamento riesca bene organizzato (la parola "organizzare", che è molto comune, è anche molto bella, perché richiama l'organismo umano, dove ogni organo - cervello, cuore, polmoni, ecc. compie la sua funzione in armonia con gli altri), gl'insegnanti si riuniscono periodicamente, sotto la presidenza del Preside (Preside e Presidente sono due parole che si equivalgono e che significano "presiedere, dirigere") in un Consiglio di Classe, che è come il buon governo della tua classe scolastica.

Il *Presidente della Repubblica* è il *Capo dello Stato* e rappresenta il popolo italiano, ma non lo governa.

In altri Paesi il Capo dello Stato è anche il Capo del Governo, secondo la loro Costituzione, come negli Stati Uniti d'America e in Francia. In Italia invece il Capo dello Stato non è il Capo del Governo.

La Costituzione italiana fa questa distinzione per maggiori garanzie democratiche, perché il Parlamento è più libero di non concedere la sua fiducia a un governo, quando lo creda opportuno, senza turbare la continuità della guida della nazione.

Il Capo dello Stato nomina il *Capo del Governo*, il quale, prima di presentarsi al Parlamento per riceverne la fiducia, deve nominare i vari *Ministri*, uno per ogni settore particolare della vita pubblica, e sarebbe come dire uno per ogni materia, non da insegnare, ma addirittura da dirigere, nell'interesse del popolo italiano.

Il Capo del Governo diventa a sua volta Presidente del Consiglio dei Ministri, perché è lui che deve organizzare l'indirizzo politico ed economico del Paese, in accordo con tutti i Ministri interessati.

Nessun Ministro può agire di sua iniziativa, ma propone al Consiglio dei Ministri le leggi che intende presentare al Parlamento per

l'approvazione, ed è il Consiglio dei Ministri che si assume insieme la responsabilità della legge proposta dal Ministro, dopo averla discussa e vagliata in armonia agli interessi generali del popolo italiano.

Il Presidente della Repubblica, prima di designare una persona a formare il governo, si consulta con i Presidenti delle Camere, con i Capi dei Partiti Politici, con i Presidenti della Repubblica che l'hanno preceduto, e con altre persone influenti nella vita politica, per averne utili indicazioni.

Il Capo del Governo designato, prima d'accettare l'incarico, si consulta a sua volta con i Capi dei Partiti che dovranno appoggiarlo e con altri esponenti della vita pubblica, e quando si è scelto i suoi collaboratori, propone la loro nomina al Presidente della Repubblica, e solo allora si presenta alle Camere per riceverne la fiducia.

Tu vedi com'è bene articolato questo sistema democratico, nel quale il popolo resta sovrano: è il popolo che elegge il Parlamento, è il Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica, ed è ancora il Parlamento che approva il Governo proposto dal Presidente della Repubblica e il programma presentato dal Governo stesso.

Ministro significa amministratore, e il Consiglio dei Ministri è il Consiglio d'Amministrazione del popolo italiano, che l'ha nominato.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Articoli 97-100)

Se il padre, nella famiglia, è il capo che la dirige e la governa, la madre ne è la saggia amministratrice: è lei che provvede alle spese di casa e a quant'altro occorre per il buon funzionamento della piccola società familiare.

Anche nello Stato chi lo governa non lo amministra direttamente: né il Capo dello Stato, né il Governo, né il Parlamento, possono nello stesso tempo fare le leggi e seguirle nel loro svolgimento. Hanno bisogno di chi prenda questo secondo incarico, ed ecco che occorre la *Pubblica Amministrazione* formata da quel complesso di pubblici uffici che da Roma si estende a tutta l'Italia, e al buon funzionamento dei quali provvedono i *pubblici impiegati*, nei loro vari gradi, a esclusivo servizio della Nazione.

Si chiede loro d'essere di buona capacità e di specchiata onestà.

Molti di essi, nei più alti gradi, devono prestare giuramento.

Ma per maggior sicurezza e tranquillità dei cittadini, il Parlamento e lo Stato si valgono, quando l'importanza dei problemi da risolvere lo richiede, del consiglio e dell'aiuto di persone competenti, chiamate a formare il *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*, e il *Consiglio di Stato*.

Il primo è composto dai rappresentanti delle varie categorie di cittadini impegnati nell'opera produttiva e nel lavoro, come i lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei servizi, i dirigenti d'azienda, i professionisti, i coltivatori diretti, gli artigiani, le cooperative, le imprese dei vari settori produttivi, le banche, gli istituti d'assicurazione, e altri.

Ti è facile comprendere il compito di questo Consiglio e la sua importanza, perché è sulla produzione e il lavoro che si fonda la sicurezza e la prosperità del nostro popolo, e questo Consiglio collega il Parlamento e il Governo con le forze produttive del Paese, la sapienza di chi fa le leggi con l'esperienza di chi ne è più direttamente interessato, in questo importantissimo settore della vita nazionale.

Il *Consiglio di Stato* ha un compito simile, cioè di aiuto e consiglio, ma su altri aspetti, e più precisamente su quelli amministrativi e giuridici, cioè sul modo migliore, e nell'assoluto rispetto alle leggi, d'amministrare il pubblico denaro.

Emette sentenze nelle divergenze che insorgono fra i cittadini e lo Stato.

C'è inoltre la *Corte dei Conti*, che esercita il controllo sugli atti del Governo e sull'impiego del pubblico denaro: tutte le spese passano sotto questo controllo severo e oculato, fino a quelle delle Regioni, delle Province e dei Comuni, e degli altri Enti pubblici che ricevono i contributi dello Stato.

Altri organi di consiglio e di controllo minori sono le *Giunte Provinciali Amministrative* (da non confondersi con la Giunta Provinciale che è eletta dal popolo, come si è visto, e governa la provincia), i *Consigli di Prefettura* e i *Consigli di Leva*.

È tutta una rete di organi ausiliari (è una parola che deriva dal latino e significa "che aiutano") e di controllo, dei quali i rappresentanti del popolo si valgono per rendere la loro opera più sicura e più saggia.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.(*)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari.**Art. 99.**

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.:

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

LA MAGISTRATURA (Articoli 101-113)

La parola giustizia è una di quelle parole che senti pronunciare spesso, delle quali tutti crediamo di sapere il significato perché le abbiamo sempre nelle orecchie, mentre molto facilmente il loro vero significato ci sfugge.

Per molti la giustizia consiste nell'ottenere ciò che ci sembra dovuto e nel punire chi prende ciò che appartiene ad altri o non rispetta le leggi dello Stato.

Infatti anche questa è giustizia, ma la giustizia è assai di più, e cerca di capirlo: è una virtù morale, cioè che appartiene all'anima, per la quale siamo portati a non chiedere, ma prima a dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, e a rispettare i diritti degli altri.

Ne capisci la grande differenza? Ma ora parliamo della giustizia intesa come un organo incaricato di vigilare sull'osservanza delle leggi dello Stato. Questo importante incarico è affidato alla Magistratura, della quale avrai sentito parlare.

La Magistratura amministra la giustizia in nome del popolo italiano e non dipende dal Governo né dal Parlamento: la sua opera si svolge in piena autonomia e nel solo rispetto delle leggi, affinché sia libera e indipendente, e quindi non debba temere intralci di sorta.

I giudici non hanno sopra di loro se non altri giudici di grado più elevato, ma fra loro sono uguali nella dignità e indipendenti, e non possono essere sospesi dalle loro funzioni né in alcun modo disturbati. Sono nominati per concorso, fra coloro che ne posseggono i titoli occorrenti.

La Magistratura esercita il Potere Giudiziario, ossia giudica e condanna o assolve per mezzo d'un Processo (che significa procedimento) regolare, coscienzioso ed esauriente, che si svolge in un Tribunale (parola che deriva da tribuna, il luogo elevato dove siede chi rivolge la sua parola a un pubblico riunito in ascolto).

Poiché la persona del cittadino è sempre sacra e degna del massimo rispetto, anche quando questi viene imputato (cioè accusato, e perciò l'accusato viene a chiamarsi imputato) d'un reato o d'un delitto,

la legge gli consente di ricorrere contro una sentenza ritenuta ingiusta una prima e una seconda volta.

Perciò abbiamo Tribunali di Primo Grado (Pretura, Tribunale), Tribunali di Secondo Grado (Corte d'Assise e Corte d'Appello) e un Tribunale di Terzo Grado, la Corte di Cassazione, il cui giudizio è definitivo e inappellabile.

Sull'andamento generale dell'amministrazione della giustizia vigila il Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica. Al Consiglio Superiore della Magistratura sono chiamati a partecipare anche alcuni membri scelti dal Parlamento, e così, per mezzo del Presidente della Repubblica e della scelta effettuata dai membri del Parlamento, la Magistratura si riallaccia alla volontà espressa dal popolo.

Se la Magistratura è libera e soltanto nel suo organo superiore, pur sempre indipendente, si ricollega con il popolo in nome del quale agisce, potrai domandarti perché allora esiste nel Governo un Ministro della Giustizia.

La risposta è semplice. Dal Ministero della Giustizia non dipende la Magistratura, ma dipendono i servizi dei quali la Magistratura ha bisogno e che non può amministrare direttamente: tribunali, carceri, e tutto l'apparato amministrativo, compresi gli stessi giudici come funzionari dello Stato, il quale non interferisce nella loro opera, ma deve pur pagarli e regolarne la carriera.

I militari hanno un ordinamento giudiziario più severo, perché più grande è la loro responsabilità, specialmente in tempo di guerra, e i loro reati commessi durante il servizio militare vengono giudicati dai Tribunali Militari.

Nei processi sentirai parlare del Pubblico Ministero. È un magistrato incaricato di difendere la legge in controparte con i difensori degli imputati, affinché la sentenza ne esca più serena e più giusta. Nei processi infatti le parti sono due, l'imputato, difeso dai suoi avvocati difensori, e lo Stato, difeso dal Pubblico Ministero, che nei tribunali è il procuratore della Repubblica o un suo sostituto.

Mentre il Pubblico Ministero difende la legge durante lo

svolgimento del processo penale in tribunale, il Procuratore della Repubblica è il giudice che in precedenza istruisce il processo, cioè ne prepara le condizioni per un efficace e sereno svolgimento.

I due compiti di difesa della legge possono essere svolti dalla stessa persona o da persona diversa.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.¹ Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

LA REGIONE (Articoli 114-127)

Finché viaggi in Italia sei in casa tua nessuno può chiederti documenti e permessi di libero transito. Da un comune all'altro, da una provincia all'altra, dall'una all'altra regione resti in Italia, che è una e libera nei suoi confini.

Viaggi e non t'accorgi nemmeno di passare da un luogo all'altro, se non per i cartelli stradali, che ti aiutano a conoscere il percorso.

Eppure questa suddivisione amministrativa in regioni, province e comuni è necessaria proprio per dare sicurezza alla tua libertà di movimento e di sostare dove tu creda opportuno e per il tempo che ti è utile, senza nessun limite.

È necessaria perché deve esserci chi provveda a tutti i servizi pubblici dei quali ti servi quasi senza accorgertene, a cominciare dalle strade e dai mezzi di trasporto, e che, in parte, sono affidati a questi vari Enti amministrativi secondo la loro importanza.

E sempre l'Italia che ti viene incontro per mezzo di questa fitta e perfetta rete di servizi, che ti raggiungono ovunque e ti sollevano da compiti che da solo non potresti sostenere, nemmeno quello semplicissimo di tener pulito il marciapiede davanti alla tua casa e d'illuminare la strada sulla quale transiti ogni giorno, anche nelle ore che seguono il tramonto. Ma ci sono, come abbiamo già visto, altri compiti, molteplici e importanti, che lo Stato affida a questi Enti per la maggior comodità dei cittadini.

L' *Ente Regione*, al quale la Costituzione affida l'amministrazione d'una regione, è di recente attuazione.

Prima c'erano tanti altri impegni da affrontare, c'era da ricostruire un'Italia distrutta dalla guerra, c'era da rimettere in moto la sua capacità di lavoro con nuovi impianti delle industrie e dei cantieri, c'era da riorganizzarla nei suoi elementi amministrativi essenziali, lo Stato, le Province, i Comuni.

Poi si è potuto pensare alle Regioni, cominciando da quelle che avevano più urgenza d'una loro autonoma funzione, e per le quali la Costituzione ha previsto uno "statuto speciale", secondo speciali caratteristiche della loro conformazione geografica e delle loro popolazioni, come le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, e le regioni di confine con minoranze di lingua e di costume diversi, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta.

Infine è venuta la volta delle regioni a "statuto ordinario", formate per la prima volta con le elezioni regionali del 7 Giugno 1970.

Sono stati liberamente eletti dagli elettori d'ogni singola regione i *Consigli Regionali*, i quali a loro volta hanno provveduto a eleggere il Presidente e la Giunta, scelti tra i propri componenti. Il Consiglio Regionale che si dà il proprio statuto, approvato dal Parlamento, e provvede a istituire gli uffici necessari alle funzioni amministrative.

E queste funzioni amministrative sono tante. L'Articolo 177 della Costituzione ne enumera diciotto, ma non le limita a questo numero, anzi indica in "altre materie" un numero di funzioni senza limiti, salvo il limite del rispetto alle leggi dello Stato, perché anche la regione resta un organo di quel grande e benefico organismo che è lo Stato, e non può agire contro di esso.

È lo Stato stesso che si dà premura d'attribuire alle regioni il maggior numero possibile di funzioni amministrative, per favorire quell'opera di decentramento amministrativo che rende più agile l'amministrazione dello Stato e favorisce i cittadini.

Quanto sia sentita dagli Italiani l'importanza amministrativa dell'Ente Regione l'hanno dimostrato anche le gare, e perfino le lotte, che si sono verificate in alcune regioni per l'attribuzione della Città Capoluogo della regione.

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione: *Abrogato dalla legge costitutiva 3/2001*

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione;

- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di

organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, le Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge *alle Camere (alla Camera dei Deputati)*. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza

dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato dalla legge costituzionale 3/2001

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

LA PROVINCIA E IL COMUNE (Articoli 128-133)

È molto probabile che la tua scuola non sia lontana da casa tua. Ha la scuola lontana soltanto chi abita in campagna o in frazioni tanto piccole da non potervi raccogliere un numero di alunni sufficiente a rendere possibile il funzionamento d'una scuola (almeno dieci scolari).

In tutti gli altri casi la scuola ti è vicina, perché tu possa frequentarla con il minimo disagio possibile, anche durante le stagioni meno favorevoli.

A questo scopo lo Stato attua per la scuola il programma del massimo decentramento fino a raggiungerti nelle località più lontane dai centri, e se mai il disagio è degli insegnanti e non tuo. Questi insegnanti, e in Italia sono tanti, con ammirevole spirito di sacrificio, ti raggiungono in luoghi impervi, affrontando ogni giorno la buona e la cattiva stagione, spesso con un considerevole disagio di orario per la scarsità dei mezzi di trasporto, o per il lungo percorso, quando possono valersi d'un mezzo proprio. Ma lo Stato attua il decentramento amministrativo non soltanto per la scuola, lo attua per tutti i servizi che la civiltà mette a disposizione dei cittadini, e vi provvede per mezzo della provincia e del comune, oltre che della regione.

Le Province sono parti omogenee delle regioni, sia perché non poche di esse sono state a loro volta più piccoli Stati e sia per il compito che hanno attualmente di riunire i cittadini con i loro interessi intorno alle città maggiori, divenute capoluogo della provincia, con i propri uffici e perfino con una propria amministrazione.

La Provincia fa da collegamento fra il *Comune* e lo *Stato*: ci sono dei compiti che risultano troppo grandi per la famiglia comunale e troppo limitati per la grande famiglia nazionale: ecco allora che vi provvede la famiglia provinciale, cioè la Provincia, appunto a nome e per conto di tutti gli abitanti che la compongono.

La Provincia, nella sua posizione intermedia fra il Comune e lo Stato, ha due compiti distinti, quello di rappresentare lo Stato nei suoi rapporti con i cittadini e l'altro di rappresentare i cittadini di tutti i Comuni che la compongono e d'aiutarli nelle loro necessità.

Al primo compito assolvono il *Prefetto*, che è nominato dallo Stato e ha l'autorità e la responsabilità del controllo dell'ordine e del rispetto delle leggi da parte dei cittadini, nonché il dovere d'intervenire in tutti i casi di necessità pubbliche a nome dello Stato, e il *Questore*, anch'esso di nomina

statale, che dirige la polizia e dipende dal Prefetto, oltre a tutti gli altri uffici provinciali dello Stato.

A rappresentare i cittadini invece provvede l' *Amministrazione Provinciale*, liberamente e democraticamente eletta come avviene per l'Amministrazione Comunale, e formata come quella comunale da un *Consiglio*, da una *Giunta*, e da un capo, che qui prende il nome di *Presidente*.

L'Amministrazione Provinciale si occupa della cura delle strade provinciali, della costruzione di edifici scolastici e della manutenzione di alcuni tipi di scuole, delle spese occorrenti per il buon funzionamento degli ospedali psichiatrici, di istituti di ricovero, dei servizi di trasporto che interessano la provincia, e di altri compiti che i comuni non possono assolvere.

I Comuni sono le parti del territorio della Provincia, gravitanti intorno a un proprio centro, che rappresentano il massimo decentramento amministrativo. Molti di essi in Italia hanno tradizioni storiche gloriose, delle quali abbiamo già parlato.

Il Comune è l'Ente amministrativo più popolare.

Del Comune abbiamo bisogno tutti, dalla nascita alla morte.

Ciascuno nel Palazzo Comunale o Municipio si sente veramente in casa sua, e dopo averlo rivolto agli insegnanti, dobbiamo rivolgere un elogio agli impiegati comunali, che insieme a quelli delle poste e di altri uffici che si trovano a più diretto contatto del popolo, sono veramente far i più cordiali, i più pazienti, i più comprensivi impiegati pubblici italiani.

Eppure anche il Comune, quando è grande e ha un vasto territorio da amministrare, va maggiormente incontro ai cittadini della sua periferia decentrando ancor di più i suoi uffici principali, fino a raggiungere le frazioni d'una certa importanza. Tu varchi la porta della scuola e vi sei bene accolto, e ne esci, ogni giorno migliore, e allora rivolgi un pensiero di riconoscenza a chi ti accoglie là dentro, per meno degli uomini che v'incontri, e che rappresentano lo Stato, il quale provvede all'insegnamento gratuito, la Provincia, che spesso ha costruito lo stabile o partecipa alla sua manutenzione, il comune, che partecipa ad alcuni servizi e in certi casi a mantenere il personale di custodia. Tutta l'organizzazione amministrativa dello Stato è al tuo servizio per fare di te un cittadino degno di stima e capace di partecipare al progresso civile del suo popolo.

Gli Art. 128. – 129. – 130.

Sono abrogati dalla legge costituzionale 3/2001

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

LA CORTE COSTITUZIONALE (Articoli 134-139)

La Costituzione non distingue fra i cittadini, e a tutti comanda d'essere osservata e obbedita, anche a chi fa le leggi e perfino al Capo dello Stato. Anzi, a questi cittadini elevati ai più alti gradi di responsabilità chiede d'essere osservata e rispettata con giuramento.

Perfino le *leggi* dello Stato non sono valide se non rispettano la Costituzione, cioè se non sono “*costituzionali*”

La Costituzione, che il popolo italiano si è liberamente data, è al disopra di tutti e di tutto.

Eppure ci vorrà qualcuno che in nome della Costituzione giudichi le leggi dello Stato e le approvi o disapprovi secondo che siano trovate costituzionali o al di fuori della Costituzione.

Questo “qualcuno” non può essere chi emana le leggi, cioè né il Parlamento, né il Governo, né il Capo dello Stato: chi fa le leggi non può nello stesso tempo disapprovarle perché trovate anticostituzionali: sarebbe un evidente controsenso.

Non può giudicarle nemmeno la Magistratura ordinaria, che ha il compito di farle rispettare e non di approvarle. Ci vuole un Organo di giudizio superiore a tutti gli altri organi pubblici, e la Costituzione stessa l'ha previsto, affinché non venga a mancare ai cittadini la sicurezza che le leggi dello Stato sono conformi alle norme della Costituzione.

Quest' Organo superiore è la *Corte Costituzionale*, della quale può darsi che già tu abbia sentito parlare.

La Corte Costituzionale esamina le leggi dello Stato e gli atti che hanno forza di legge, compresi quelli degli Enti Regione, e se giudica che una legge non rispetta totalmente le norme della Costituzione, la legge in quel preciso momento decade, come se non fosse mai esistita, e i cittadini non sono più tenuti a osservarla. Il Parlamento può provvedere a modificarla secondo le norme Costituzionali oppure lasciarla decadere.

La stessa Corte Costituzionale decide in caso di dubbio e incertezze su ciò che spetta come dovere allo Stato oppure alle regioni, e sulle accuse che fossero mosse contro coloro che hanno le più alte cariche dello Stato.

La Corte Costituzionale è composta di *quindici giudici*, dei quali cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento e cinque dalla Magistratura ordinaria.

Anche a questo più alto vertice della vita politica e amministrativa della nazione trovi dunque il mirabile ordine della democrazia.

Se ti domandi chi nomina la Corte Costituzionale puoi risponderti serenamente che la nomina il popolo italiano, attraverso i suoi rappresentanti più qualificati. E' sempre il popolo sovrano che si governa e si garantisce nell'ordine più armonioso e sicuro. Solo il popolo sovrano potrebbe ancora migliorare le norme costituzionali (secondo nuove necessità), sia attraverso i suoi rappresentanti al Parlamento, sia attraverso il “*referendum*” diretto, qualora in Parlamento non si raggiungesse la larghissima maggioranza richiesta per modificare la Costituzione.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prendere cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

INDICE

Pagina commento e pag. degli articoli costituzionali

2	<i>Premessa</i>
4 – art. 5	<i>Il lavoro (art. 1-4)</i>
6 – art. 7	<i>I luoghi, la lingua, la religione (art.5-8)</i>
8 – art. 10	<i>Lo studio, la tecnica, la libertà (art.9-17)</i>
12 – art. 13	<i>La ricchezza e la libertà di pensiero (art.18-28)</i>
15 – art. 17	<i>La famiglia, la salute, la scuola (art.29-34)</i>
18 – art. 20	<i>Lo studio e il lavoro (art.35-37)</i>
21 – art. 23	<i>I lavoratori e i programmi (art.38-41)</i>
24 – art. 27	<i>La proprietà e il risparmio (art.42-47)</i>
28 – art. 30	<i>Le elezioni politiche (art.48-51)</i>
31 – art. 32	<i>Il posto di lavoro e la fedeltà alla Repubblica (art.52-54)</i>
33 – art. 34	<i>Il Parlamento (art.55-69)</i>
37 – art. 39	<i>Le leggi (art.70-77)</i>
41 – art. 43	<i>La guerra, il bilancio, le inchieste (art.78-82)</i>
44 – art. 46	<i>Il Presidente della Repubblica (art.83-91)</i>
48 – art. 49	<i>Il Governo (art.92-96)</i>
51 – art. 52	<i>La Pubblica Amministrazione (art.97-100)</i>
54 – art. 56	<i>La Magistratura (art.101-113)</i>
59 – art. 61	<i>La Regione (art.114-127)</i>
67 – art. 69	<i>La Provincia e il Comune (art.128-133)</i>
70 – art. 71	<i>La Corte Costituzionale (art.134-139)</i>
73	<i>Promulgazione della Costituzione Italiana e Firmatari</i>
74	<i>Indice</i>